

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA PROVINCIALE**

Numero **51** / Reg. Delibere

Data **21/02/2008**

OGGETTO:

**ADEGUAMENTO N. 5 DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
APPROVATO CON DEL. C.P. N.40 DEL 22.04.04 .**

L'anno duemilaotto del mese di Febbraio il giorno ventuno, alle ore 16:00, nella apposita sala delle adunanze della Residenza della Provincia, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Provinciale.

BETTONI GEOM. VALERIO	Presidente	Presente
GRUMELLI PEDROCCA CONTE BONAVENTURA	Vice Presidente	Presente
SONZOGNI ARCH. FELICE	Assessore	Presente
MILESI GEOM. VALTER	Assessore	Presente
SALVI ARCH. ALESSANDRA	Assessore	Presente
PISONI DOTT. LUIGI	Assessore	Presente
CHIORAZZI RAG. ROBERTO	Assessore	Presente
RONDI DOTT.SSA TECLA	Assessore	Presente
FORNONI ARCH. GUIDO	Assessore	Presente
SPERANZA DOTT. BIANCO	Assessore	Presente
MORO DOTT. MARCELLO	Assessore	Presente
CAPETTI GIULIANO	Assessore	Presente
RIZZI BRUNO	Assessore	Presente

Assume la Presidenza il Presidente BETTONI GEOM. VALERIO.

Partecipa il Segretario Generale BARI DOTT. FRANCESCO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare in ordine all'Oggetto sopra riportato.

OGGETTO: ADEGUAMENTO N. 5 DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE APPROVATO CON DEL. C.P. N.40 DEL 22.04.04 .

Il Relatore presenta la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATO il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bergamo (PTCP), approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 22.04.2004 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 31 – Foglio Inserzioni – del 28.07.2004;

PRESO ATTO che la L.R. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” detta all’art. 89 particolari condizioni che i Comuni debbono verificare preliminarmente all’adozione di Programmi integrati di intervento qualora in tali programmi risultino comprese aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come zone agricole E;

PRESO ATTO altresì che alcune aree classificate come zone agricole E dagli strumenti urbanistici comunali vigenti non sono individuate nel PTCP quali aree agricole, bensì quali “aree di primo riferimento per la pianificazione urbanistica locale” ai sensi dell’art. 93 delle NdA del PTCP stesso;

VERIFICATO che tale diversità di indicazione ha determinato e può determinare difficoltà di applicazione dell’art. 89 della LR 12/2005;

RISCONTRATA quindi la necessità di integrare la disciplina di cui al comma 2 dell’art. 93 delle NdA del PTCP vigente, al fine di chiarire il rapporto tra le previsioni del PTCP e quelle degli strumenti urbanistici comunali sui quali l’indicazione di “aree di primo riferimento per la pianificazione urbanistica locale” non determina automatica esclusione della efficacia della destinazione agricola di PRG;

RICHIAMATO l’art. 22, comma 4 delle NdA del PTCP nel quale viene previsto che *“costituiscono elementi suscettibili di mero adeguamento non necessitante di varianti o modifica . ▼ gli elementi derivanti dal recepimento di disposizioni sopravvenute contenute nella legislazione di materie attinenti ai contenuti del PTCP”*;

PRESO ATTO che la Unione Europea, nell’ambito della nuova Politica Agricola Comunitaria e dello Sviluppo Rurale ha predisposto una serie di atti che regolamentano i finanziamenti al settore primario (tra gli altri Reg. CE 1290/2005, Reg. CE 1698/2005, Reg. CE 1974/2006, Reg. CE 1975/2006, Reg. CE 659/99), e che la relativa disciplina prevede forme di finanziamento e vincoli temporali differenziati (in base ai quali i contributi possono non avere necessariamente durata decennale);

RITENUTO inoltre opportuno precisare che per “aiuti comunitari” si intendono i contributi pubblici strutturali rilasciati dall’Unione Europea o notificati alla stessa, quali ad esempio i finanziamenti relativi agli interventi su fabbricati rurali, viabilità connessa alle esigenze della azienda agricola, miglioramenti fondiari (terrazzamenti, canalizzazioni, pozzi, ecc.), impianti arborei (es. vigneto, frutteto, arboricoltura da legno, ecc.);

RISCONTRATA quindi la necessità di modificare i riferimenti agli “aiuti comunitari” di cui al comma 5 dell’art. 93 delle NdA del PTCP vigente al fine di renderli coerenti alla disciplina di cui sopra;

RICHIAMATO l’art. 22 comma 5 delle NdA del PTCP nel quale viene previsto che “costituisce . ▼ mero adeguamento del PTCP. ▼il recepimento di elementi derivanti da. ▼atti, comunque denominati, di competenza comunitaria. ▼”.

RAVVISATA la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di dare immediata attuabilità agli adeguamenti introdotti alle NdA del PTCP;

DELIBERA

- 1) Di approvare l’adeguamento N. 5 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con Del. di C.P. n. 40 del 22.04.2004, come specificato in premessa, ai sensi dell’art. 22 commi 4 e 5 delle relative Norme di Attuazione come indicato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di disporre, ai sensi dell’art. 22 comma 6 delle Norme di Attuazione, la comunicazione di detto adeguamento al Presidente della Conferenza dei Comuni e delle Comunità Montane;
- 3) Di disporre che tale adeguamento venga recepito nei documenti di Piano disponibili sul sito internet della Provincia di Bergamo e presso la copisteria preposta alla riproduzione dello stesso.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole d'approvazione per le ragioni ivi addotte;

Visti i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

a voti unanimi palesi;

DELIBERA

Di approvarla.

Con separata unanime votazione la deliberazione presente é dichiarata immediatamente eseguibile per la motivazione contenuta nella proposta

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Bari

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
BETTONI GEOM. VALERIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE
BARI DOTT. FRANCESCO**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione:

è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
Dichiarata immediatamente eseguibile: Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

Bergamo, li _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
Bari Dott. Francesco**

-
-
- E' stata sottoposta al controllo del Difensore Civico su richiesta di $\frac{1}{4}$ dei consiglieri, ai sensi dell'art. 127 commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 T.U., entro 10 giorni dall'affissione.
- Comunicazione del Difensore Civico entro 15 giorni dal ricevimento:
- Atto ritenuto legittimo
 - Atto ritenuto illegittimo
 - Nessuna risposta entro 15 giorni

Bergamo, li _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
Bari Dott. Francesco**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000 T.U..

Bergamo, li _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
Bari Dott. Francesco**

ADEGUAMENTO N. 5 DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE APPROVATO CON DEL. C.P. 40 DEL 22.04.2004

Specifiche:

Il presente allegato evidenzia in modo comparato il testo delle NdA del PTCP oggetto dell'adeguamento, prima e dopo la variazione. Le parti oggetto specifico dell'adeguamento risultano evidenziate in neretto.

Art. 93 Disciplina delle aree di primo riferimento per la pianificazione urbanistica locale

NORME ANTE ADEGUAMENTO N. 5

1. I Comuni nella formazione dei propri strumenti urbanistici devono determinare il fabbisogno di sviluppo residenziale, produttivo e terziario, delle infrastrutture e servizi pubblici, alla luce delle norme regionali in materia, avendo riguardo al minor consumo di territorio possibile. Il PTCP, valutati gli insediamenti urbani nella loro configurazione consolidata alla data di approvazione del PTCP, individua alcuni ambiti che possono contribuire alla definizione della forma urbana, ai quali attribuisce valore di area di primo riferimento per la pianificazione urbanistica locale.
2. Le aree di primo riferimento non costituiscono previsioni di azzonamento finalizzate ad una prima individuazione di aree da edificare. Esse si configurano come indicazione di ambiti che il PTCP ritiene, alla scala che gli è propria, meno problematici al fine della trasformazione urbanistica del territorio, intendendosi per tale l'insieme degli interventi destinati alla realizzazione di attrezzature, infrastrutture, standard urbanistici e degli eventuali interventi edificatori.
3. Tali aree sono individuate dal PTCP sulla base di valutazioni, riferite agli aspetti paesistico-ambientali e alla salvaguardia dei suoli a più idonea vocazione agricola, in correlazione alle finalità della disciplina paesistica del PTCP, in rapporto agli obiettivi di cui al precedente art. 92 e con particolare riferimento alle aree di cui all'art.62. Esse saranno quindi oggetto di preventiva valutazione nell'ambito della formulazione delle nuove previsioni di sviluppo degli strumenti urbanistici, fermo restando che le aree stesse non si definiscono come ambiti obbligatori per le previsioni di trasformazione territoriale, ma si configurano come ambiti per i quali il PTCP non richiede che gli strumenti urbanistici comunali debbano effettuare particolari ed ulteriori approfondimenti di dettaglio.
4. Il Comune può conseguentemente formulare previsioni di organizzazione urbanistica e di strutturazione morfologica dei completamenti e dell'espansione urbana rivolte anche all'esterno delle aree di primo riferimento. In tal caso le previsioni devono essere supportate da approfondimenti alla scala di dettaglio propria del PRG relativi ai caratteri delle aree, alle loro peculiarità ambientali e paesistiche in riferimento alle trasformazioni territoriali ed ambientali che si intendono effettuare, ed alla occupazione delle aree a vocazione agricola, che il PTCP intende tendenzialmente conservare. Tali approfondimenti dovranno essere precisati nella relazione del PRG che dovrà inoltre esplicitare le motivazioni che hanno condotto alle specifiche scelte insediative.
5. Lo strumento urbanistico dovrà, inoltre, dare dimostrazione che le aree agricole oggetto di eventuale trasformazione d'uso non abbiano usufruito di aiuti comunitari negli ultimi 10 anni.

NORME ADEGUATE

1. I Comuni nella formazione dei propri strumenti urbanistici devono determinare il fabbisogno di sviluppo residenziale, produttivo e terziario, delle infrastrutture e servizi pubblici, alla luce delle norme regionali in materia, avendo riguardo al minor consumo di territorio possibile. Il PTCP, valutati gli insediamenti urbani nella loro configurazione consolidata alla data di approvazione del PTCP, individua alcuni ambiti che possono contribuire alla definizione della forma urbana, ai quali attribuisce valore di area di primo riferimento per la pianificazione urbanistica locale.
2. Le aree di primo riferimento non costituiscono previsioni di azzonamento finalizzate ad una prima individuazione di aree da edificare. Esse si configurano come indicazione di ambiti che il PTCP ritiene, alla scala che gli è propria, meno problematici al fine della trasformazione urbanistica del territorio, intendendosi per tale l'insieme degli interventi destinati alla realizzazione di attrezzature, infrastrutture, standard urbanistici e degli eventuali interventi edificatori. **Le aree di cui al presente comma, ove siano individuate come Zone E negli strumenti urbanistici comunali, sono comunque soggette alle limitazioni di cui all'art. 89, comma 2 della LR 12/2005. Conseguentemente gli interventi di trasformazione urbanistica previsti da Programmi Integrati di Intervento in variante allo strumento urbanistico comunale vigente, benché compatibili con la disciplina del presente articolo, potranno essere attuabili solo se le aree stesse risultino dismesse antecedentemente alla richiesta di adozione del PII.**
3. Tali aree sono individuate dal PTCP sulla base di valutazioni, riferite agli aspetti paesistico-ambientali e alla salvaguardia dei suoli a più idonea vocazione agricola, in correlazione alle finalità della disciplina paesistica del PTCP, in rapporto agli obiettivi di cui al precedente art. 92 e con particolare riferimento alle aree di cui all'art.62. Esse saranno quindi oggetto di preventiva valutazione nell'ambito della formulazione delle nuove previsioni di sviluppo degli strumenti urbanistici, fermo restando che le aree stesse non si definiscono come ambiti obbligatori per le previsioni di trasformazione territoriale, ma si configurano come ambiti per i quali il PTCP non richiede che gli strumenti urbanistici comunali debbano effettuare particolari ed ulteriori approfondimenti di dettaglio.
4. Il Comune può conseguentemente formulare previsioni di organizzazione urbanistica e di strutturazione morfologica dei completamenti e dell'espansione urbana rivolte anche all'esterno delle aree di primo riferimento. In tal caso le previsioni devono essere supportate da approfondimenti alla scala di dettaglio propria del PRG relativi ai caratteri delle aree, alle loro peculiarità ambientali e paesistiche in riferimento alle trasformazioni territoriali ed ambientali che si intendono effettuare, ed alla occupazione delle aree a vocazione agricola, che il PTCP intende tendenzialmente conservare. Tali approfondimenti dovranno essere precisati nella relazione del PRG che dovrà inoltre esplicitare le motivazioni che hanno condotto alle specifiche scelte insediative.
5. Lo strumento urbanistico dovrà, inoltre, dare dimostrazione che le aree agricole oggetto di eventuale trasformazione d'uso non abbiano usufruito di aiuti comunitari **strutturali rilasciati dall'Unione Europea o notificati alla stessa, per i quali è ancora presente un vincolo di destinazione o di uso.**